



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO**

**Addì 20 aprile 2022, presso la Presidenza del Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Antonio Barra si dà lettura e sottoscrive il protocollo d'intesa avente ad**

**OGGETTO: sostituzione dell'art.3 del Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto il 28.12.2018.**

### **PREMESSA**

Il presente protocollo si rende necessario a seguito dell'introduzione, ad opera del D.Lgs n.230/2021, dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato presso gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino.

Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accordi o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.

Tanto premesso, si riporta di seguito il nuovo testo dell'art.3 del Protocollo in oggetto.

#### **Art. 3 - Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021**

1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.° 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori; in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.

2. In caso di **affidamento condiviso** nell'interesse dei figli minori e dei figli maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori, salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto.

Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sarà comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accreditato su conto corrente bancario o postale; bonifico domiciliato presso lo sportello postale; accreditato su libretto postale; accreditato su conto corrente estero area SEPA; accreditato su carta prepagata con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS.

In mancanza della relativa comunicazione ed autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole.

3. In caso di **affidamento esclusivo** salvo diverso accordo provvederà il genitore affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto.

Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole.

4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale delle richieste già presentate mediante specifica deduzione nei rispettivi atti introduttivi (o comunque negli atti processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata dall'allegazione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS e/o del testo degli eventuali accordi sul punto raggiunti dai genitori.

5. Relativamente ai **figli maggiorenni**, laddove questi presentino autonoma domanda all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad opera del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.

Il presente protocollo diverrà operativo dal giorno successivo a quello della firma. Ad esso sarà data ampia pubblicità/diffusione a cura del Consiglio dell'Ordine e sarà inserito sul sito istituzionale del Tribunale .

Sottoscrivono il presente protocollo anche il giudice dott.Marcello Polimeno e l'avv.Francesco Castellano, coordinatori rispettivamente per il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine nell'ambito del Gruppo Tecnico che ha elaborato il protocollo medesimo.

Il Presidente del Tribunale  
dott. Vincenzo Beatrice

I coordinatori del Gruppo Tecnico  
dott. Marcello Polimeno

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati  
avv. Antonio Barra

avv. Francesco Castellano